



Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

129^ seduta della VIII Legislatura

Estratto dal resoconto integrale della seduta pomeridiana del 12 novembre 2008.

Presiede il vicepresidente dell'Assemblea legislativa Paolo Zanca, indi la presidente Monica Donini, indi il vicepresidente Luigi Giuseppe Villani.

Segretari: Enrico Aimi e Matteo Richetti.

* * * * *

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) AIMI Enrico | 24) MAZZOTTI Mario |
| 2) BARBIERI Marco | 25) MEZZETTI Massimo |
| 3) BARTOLINI Luca | 26) MONACO Carlo |
| 4) BERETTA Nino | 27) MONARI Marco |
| 5) BORGHI Gianluca | 28) MONTANARI Roberto |
| 6) BORTOLAZZI Donatella | 29) MUZZARELLI Gian Carlo |
| 7) BOSI Mauro | 30) NANNI Paolo |
| 8) CARONNA Salvatore | 31) NERVEGNA Antonio |
| 9) CORRADI Roberto | 32) NOE' Silvia |
| 10) DELBONO Flavio | 33) PARMA Maurizio |
| 11) DELCHIAPPO Renato | 34) PERI Alfredo |
| 12) DONINI Monica | 35) PIRONI Massimo |
| 13) ERCOLINI Gabriella | 36) PIVA Roberto |
| 14) FIAMMENGHI Valdimiro | 37) RENZI Gioenzo |
| 15) FILIPPI Fabio | 38) RICHETTI Matteo |
| 16) FRANCESCONI Luigi | 39) RIVI Gian Luca |
| 17) GARBI Roberto | 40) SALOMONI Ubaldo |
| 18) GUERRA Daniela | 41) SALSI Laura |
| 19) LEONI Andrea | 42) TAGLIANI Tiziano |
| 20) LOMBARDI Marco | 43) VARANI Gianni |
| 21) LUCCHI Paolo | 44) VECCHI Alberto |
| 22) MANFREDINI Mauro | 45) VILLANI Luigi Giuseppe |
| 23) MAZZA Ugo | 46) ZANCA Paolo |
| | 47) ZOFFOLI Damiano |

E' computato come presente ai soli fini del numero legale, ai sensi dell'art. 65, comma 2 del Regolamento interno, il presidente della Giunta Errani, assente per motivi istituzionali.

Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta i consiglieri Dragotto e Masella.

Oggetto n. 4078: Programma annuale 2008: obiettivi e criteri generali di ripartizione delle risorse, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, della L.R. n. 2/2003, in attuazione del Piano Sociale e Sanitario Regionale. (Proposta della Giunta regionale in data 13 ottobre 2008, n. 1624)

Progr. n. 196

Oggetto n. 4078: Programma annuale 2008: obiettivi e criteri generali di ripartizione delle risorse, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, della L.R. n. 2/2003, in attuazione del Piano Sociale e Sanitario Regionale.
(Proposta della Giunta regionale in data 13 ottobre 2008, n. 1624)

Prot. n. 26149

L'Assemblea legislativa

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1624 del 13 ottobre 2008, recante in oggetto "Programma annuale 2008: interventi obiettivi e criteri generali di ripartizione delle risorse ai sensi dell'art. 47, comma 3, della L.R. n. 2/2003";

Preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla commissione assembleare referente "Politiche per la salute e politiche sociali", giusta nota prot. n. 25010 in data 3 novembre 2008;

Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Richiamato, in particolare, l'art. 20 della citata legge, che prevede la ripartizione da parte dello Stato delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale;

Vista la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e successive modificazioni;

Richiamato, in particolare, l'art. 47 della predetta legge, che indica le destinazioni della quota per spese correnti operative del Fondo Sociale Regionale, istituito ai sensi dell'art. 46, e prevede l'approvazione, sulla base di quanto previsto dal Piano Sociale e Sanitario Regionale 2008-2010, di un programma annuale contenente i criteri generali di ripartizione delle risorse relative alle attività di cui al comma 1, lettere b) e c) ed al comma 2) del medesimo art. 47;

Viste:

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale del 22 maggio 2008 n. 175 "Piano Sociale e Sanitario Regionale 2008-2010";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1230/2008 “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza - Programma 2008 e definizione degli interventi a favore delle persone adulte con disabilità”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 602/2008 “Linee di programmazione e finanziamento alle Aziende sanitarie per l’anno 2008”;

Dato atto che i suddetti provvedimenti contengono le indicazioni in merito agli obiettivi della programmazione integrata sociale socio-sanitaria e sanitaria per il triennio 2008-2010, nonché le linee guida relative agli strumenti ed al percorso procedurale per l’elaborazione e l’approvazione dei primi “Piani di zona distrettuali per la salute e per il benessere sociale”

Ritenuto, pertanto, che si debba procedere con il presente atto alla definizione del Programma annuale degli interventi, individuando i criteri generali di ripartizione delle risorse per l’anno 2008;

Dato atto inoltre:

- che ai sensi dell’art. 46, comma 2, della L.R. 2/2003, alla determinazione dell’entità del Fondo Sociale Regionale concorrono per l’anno 2008: a) le somme provenienti dallo Stato a seguito del riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali - anno 2008; b) le ulteriori risorse provenienti rispettivamente dal Fondo per le politiche della famiglia e dallo stanziamento per gli anni 2007-2009 per un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi (per la prima infanzia), istituiti con Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007); c) le ulteriori risorse integrative regionali definite nel bilancio di previsione 2008-2010;
- che è in corso di approvazione il Decreto ministeriale di “Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, per l’anno 2008” con il quale viene attuata la ripartizione di quota parte del Fondo Nazionale per le Politiche sociali per l’anno 2008 e assegnata alla Regione Emilia-Romagna la somma complessiva di Euro 46.304.750,99;
- che con Decreto ministeriale del 22 gennaio 2008, registrato alla Corte dei Conti il 4 febbraio 2008, vengono ripartite le risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2008 e assegnata alla Regione Emilia-Romagna la quota di Euro 6.842.186,00;
- che in data 9 settembre 2008 è stato adottato il Decreto dirigenziale di riparto di una ulteriore quota del Fondo per le politiche della famiglia ai sensi del comma 462 dell’art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008), con il quale viene assegnata alla Regione Emilia-Romagna la somma di euro 1.763.450,00;
- che in data 7 dicembre 2007, 21 dicembre 2007 e 3 marzo 2008 con successivi decreti ministeriali vengono impegnate le risorse per l’attuazione del Piano

straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per l'anno 2008 e assegnata alla Regione Emilia-Romagna la somma complessiva di Euro 12.389.904,00;

- che, qualora si rendessero disponibili ulteriori stanziamenti, fatti salvi eventuali vincoli di destinazione determinati dalle norme statali vigenti, essi saranno destinati:
 - alle finalità di cui al punto 4. "Sostegno ai Comuni quale concorso regionale alla costituzione del Fondo sociale locale di cui all'art. 45 della L.R. 2/2003" dell'allegato programma, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - ad integrazione del Fondo Sociale Regionale - spese di investimento - di cui all'art. 48 della L.R. 2/2003.

Preso atto che la Giunta regionale ha visto l'intesa della Conferenza Unificata di cui al D.Lgs. 281/1997, acquisita in data 2 marzo 2008, sullo schema di riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza anni 2008 e 2009, dal quale si evince che la quota assegnata per il 2008 alla Regione Emilia-Romagna è pari a Euro 23.859.399,15;

Ritenuto, nelle more della pubblicazione del relativo decreto di riparto, di rimandare la programmazione e il riparto delle risorse afferenti al Fondo nazionale per la non autosufficienza 2008 ad uno specifico provvedimento della Giunta regionale, coerentemente a quanto indicato alla lettera K) del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 1230/2008, con l'obiettivo di garantire la massima coerenza fra la programmazione di dette risorse e di quelle del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA);

Considerato, infine, che la Giunta regionale ha dato atto che:

- sono stati espressi i pareri favorevoli rispettivamente della Conferenza Regione-Autonomie Locali, in data 6 ottobre 2008, della Conferenza regionale del Terzo settore, in data 1 ottobre 2008, delle Organizzazioni Sindacali negli incontri del 1 e 3 ottobre 2008 (nota pervenuta in data 07/10/2008);

Richiamate:

- la L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 "Tutela e valorizzazione delle persone anziane - Interventi a favore di anziani non autosufficienti" e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. 21 agosto 1997, n. 29 "Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili" e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L. 28 agosto 1997, n. 285 " Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";

- la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" come modificata dalla L.R. 14 aprile 2004, n. 8;
- la L.R. 26 aprile 2001, n. 11 "Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali";
- la L.R. 20 ottobre 2003, n. 20 "Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38".
- la L.R. 24 marzo 2004, n. 5 "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2";
- la L.R. 6 luglio 2007, n. 12 "Promozione dell'attività di recupero e distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale";
- la L.R. 19 febbraio 2008, n. 3 "Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna";
- la L.R. 28 luglio 2008, n. 14 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni";

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

- 1) di approvare il "Programma annuale 2008: obiettivi e criteri generali di ripartizione delle risorse, ai sensi dell'art. 47, comma 3, della L.R. 2/2003, in attuazione del Piano Sociale e Sanitario Regionale", allegato parte integrante del presente atto;
- 2) di dare atto che alla realizzazione del suddetto Programma sono destinate le risorse finanziarie provenienti dal Fondo Sociale Regionale (FSR) per l'anno 2008, ai sensi dell'art. 46, comma 2, L.R. 2/2003 e che il finanziamento integrale del Programma stesso è subordinato alla effettiva disponibilità delle risorse;
- 3) di dare atto che la Giunta regionale, ai fini di dare attuazione al Programma di cui al precedente punto 1, provvederà, con successivi atti, alla ripartizione delle risorse, all'individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi indicati e per il relativo monitoraggio, nonché alla definizione del percorso amministrativo procedurale per garantire la realizzazione operativa del Programma stesso;
- 4) di dare atto che qualora si rendessero disponibili ulteriori stanziamenti, essi saranno destinati:
 - alle finalità di cui al punto 4. "Sostegno ai Comuni quale concorso regionale alla costituzione, nell'ambito dei Piani di Zona, del Fondo Sociale Locale di cui all'art. 45 della L.R. 2/2003" dell'allegato Programma, parte integrante e

sostanziale della presente deliberazione;

- ad integrazione del Fondo Sociale Regionale - spese di investimento - di cui all'art. 48 della L.R. 2/2003, limitatamente alle eventuali ulteriori risorse provenienti dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l'anno 2008.
- 5) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO

PROGRAMMA ANNUALE 2008: OBIETTIVI E CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 47, COMMA 3, DELLA L.R. N. 2/2003, IN ATTUAZIONE DEL PIANO SOCIALE E SANITARIO REGIONALE.

INDICE

PREMESSA.....	8
OBIETTIVI E CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE DI CUI ALL'ART. 47, COMMA 3, DELLA L.R. 2/2003.....	10
1. PROMOZIONE SOCIALE ED INIZIATIVE FORMATIVE.....	12
2. SOSTEGNO ALLE PROVINCE QUALE CONCORSO REGIONALE ALLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI, NONCHÉ PER L'ELABORAZIONE DEI PIANI DI ZONA (ARTICOLO 47, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 2/2003)	13
2.1 Quota indistinta	13
2.2. Sostegno alle Province quale concorso regionale all'attuazione di specifici programmi provinciali di carattere trasversale (articolo 27, comma 3 e articolo 47, comma 1, lett. c) della L.R. n. 2/2003) - quote finalizzate.....	14
2.2.1. Programma provinciale per la promozione delle politiche di tutela e accoglienza dell'infanzia e dell'adolescenza.....	14
2.2.2. Programma provinciale "Piano territoriale provinciale per azioni di integrazione sociale a favore dei cittadini stranieri immigrati"	15
2.2.3. Programma provinciale per la riqualificazione del personale ADB/OTA operante nei servizi in Operatore Socio-Sanitario (OSS), ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 1979/2002.....	16
3. SOSTEGNO AI COMUNI QUALE CONCORSO REGIONALE ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA (ARTICOLO 47, COMMA 1, LETT. B) DELLA L.R. N. 2/2003).....	16
3.1 Quota indistinta.....	16

3.2	Sostegno ai Comuni quale concorso regionale all'attuazione dei Piani di Zona distrettuali - quote finalizzate	17
3.2.1	Interventi a sostegno dei programmi di assistenza temporanea ed integrazione sociale a favore delle vittime di tratta, sfruttamento e riduzione in schiavitù - art. 13 Legge 228/2003 e art. 18 D.Lgs. 286/1998	17
3.2.2	Interventi rivolti alle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale, promossi dai Comuni sede di carcere	17
4.	SOSTEGNO AI COMUNI QUALE CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DEI PIANI DI ZONA, DEL FONDO SOCIALE LOCALE DI CUI ALL'ART. 45 DELLA L.R. 2/2003	18
5.	PIANO PER LO SVILUPPO, LA QUALIFICAZIONE E IL CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER I BAMBINI IN ETÀ 0-3 ANNI.....	19
6.	INTERVENTI AFFERENTI AL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ..	20
6.1	Consolidamento, sviluppo e qualificazione dei Centri per le famiglie e loro raccordo con i Consultori familiari.....	20
6.2	Interventi relativi al primo anno in famiglia e alle iniziative di conciliazione dei tempi di cura e di lavoro.....	21
6.3	Sperimentazione di iniziative per l'abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con un numero di figli pari o superiore a quattro	22
6.4	Programma per azioni e interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.....	22
6.5	Programma distrettuale di sostegno all'affidamento familiare.....	23
6.6	Iniziative volte a favorire la permanenza o il ritorno a domicilio di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti, in alternativa al ricovero in strutture socio-sanitarie da realizzarsi unitamente al Ministero della Salute	24

PROGRAMMA ANNUALE 2008: OBIETTIVI E CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE AI SENSI DELL'ARTICOLO 47, COMMA 3, DELLA L.R. N. 2/2003 IN ATTUAZIONE DEL PIANO SOCIALE E SANITARIO REGIONALE.

PREMESSA

Il 2009 rappresenta l'anno di avvio del nuovo triennio della programmazione territoriale, il primo in attuazione del Piano Sociale e Sanitario 2008-2010 (PSSR), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n.175/2008.

Conseguentemente, pur garantendo importanti elementi di continuità rispetto all'esperienza maturata nel territorio in questi ultimi anni, il presente Programma presenta forti elementi di novità.

Innanzitutto esso rimanda, per la definizione degli obiettivi di programmazione triennali e annuali, al PSSR, ed in particolare alla relativa parte terza dove vengono definiti obiettivi e azioni da perseguire per rispondere ai bisogni complessi (le aree di intervento o target).

Sono questi gli obiettivi che, nell'ambito delle priorità tracciate nell'atto di indirizzo e coordinamento delle Conferenze Territoriali Sociali e Sanitarie (CTSS), dovranno essere declinati a livello di zona per garantire risposte adeguate alle specificità territoriali.

In questa sede, oltre al Piano (PSSR), si richiamano, per completare il quadro di riferimento della programmazione territoriale, anche:

- le deliberazioni della Giunta regionale n. 509/2007, n. 1206/2007 e n. 1230/2008 relative alla costituzione e programmazione del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) per gli anni 2007 e 2008;
- il programma triennale per le dipendenze, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 698/2008; il programma triennale per l'immigrazione, da approvarsi ai sensi del comma 2, lettera a) dell'art. 3 della L.R. n. 5/2004; il programma dei servizi socio-educativi per l'infanzia, da approvarsi ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della L.R. n. 1/2000;
- le linee di programmazione e finanziamento alle Aziende sanitarie per l'anno 2008, (deliberazione della Giunta regionale n. 602/2008).

Poiché obiettivo strategico del PSSR è rappresentato dall'integrazione socio-sanitaria, ma anche di tutte le politiche che a vario titolo concorrono a determinare lo stato di salute e benessere della popolazione regionale, lo sforzo della nuova stagione programmatoria dovrà essere quello di garantire la massima coerenza fra le diverse programmazioni e la revisione degli strumenti nella direzione di una loro semplificazione e graduale integrazione, in particolare fra sociale e sanitario.

I nuovi strumenti di programmazione chiamati a realizzare progressivamente tale obiettivo sono il Piano di Zona distrettuale per la salute ed il benessere sociale e il

Programma Attuativo Annuale, che compendiano, e in parte sostituiscono, gli strumenti della programmazione sociale e sanitaria preesistenti. In attuazione di quanto previsto dal PSSR è stato approvato dalla Giunta regionale l'atto (deliberazione n. 1682/2008) recante gli indirizzi sulle procedure della nuova programmazione, anche al fine di assicurare la partecipazione al processo dei soggetti sociali del territorio. In esso vengono delineati ruoli dei soggetti istituzionali, strumenti, livelli di integrazione e tempi della programmazione; vengono inoltre approvate le linee guida per la partecipazione del terzo settore ai processi di programmazione.

L'altro obiettivo strategico del Piano (PSSR) è rappresentato dal rafforzamento del sistema di governance locale, in particolare attraverso il riconoscimento della centralità del ruolo dei Comuni associati a livello di ambito distrettuale nella programmazione e regolazione del sistema degli interventi sociali e sanitari.

Il Programma annuale 2008, in coerenza a tale nuovo assetto istituzionale, dà attuazione all'art. 45 della L.R. 2/2003, prevedendo, nelle more dell'approvazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), l'istituzione del Fondo sociale locale di livello distrettuale, nel quale confluiscono risorse della Regione, risorse proprie dei Comuni, nonché di altri soggetti pubblici o privati che partecipano all'Accordo di programma. Per dare consistenza a questo Fondo vengono gradualmente destinate ad esso anche le risorse che precedentemente erano assegnate ai singoli Comuni come quota indistinta.

Viene inoltre superata la logica del riparto per programmi finalizzati a favore di una programmazione regionale che valorizza l'autonomia e responsabilità dei Comuni associati nelle scelte di programmazione locale; le risorse che precedentemente finanziavano i programmi finalizzati riferiti a specifici target confluiscono nel Fondo sociale locale e vengono programmate, all'interno del quadro sopra descritto, sulla base delle specificità territoriali, garantendo la destinazione di una percentuale minima a specifiche aree tematiche al fine di dare continuità alle prestazioni in atto. Fanno eccezione le risorse soggette a vincolo di utilizzo da parte dello Stato, ed in particolare, quelle afferenti al Fondo per le Politiche della Famiglia, per il quale valgono le indicazioni sancite nell'Intesa in Conferenza Unificata del 20 settembre 2007, confermate nell'Intesa del 14 febbraio 2008; in tal caso i finanziamenti assumono le caratteristiche di programmi finalizzati e sono soggetti a specifico monitoraggio.

Si conferma che, in attuazione della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, al Fondo nazionale per le politiche sociali, che ha subito rispetto allo scorso anno una riduzione del 31,3%, si affiancano il già citato Fondo per le Politiche della Famiglia, il Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale, dei servizi socio educativi per la prima infanzia e il Fondo per la Non Autosufficienza (FNA).

Le finalità di detti Fondi sono recepite nel presente Programma e vengono armonizzate con gli obiettivi della programmazione regionale e territoriale; in

particolare, per quanto attiene il Fondo nazionale Non Autosufficienza (FNA) e i programmi sperimentali di intervento finanziati con il Fondo per le Politiche della Famiglia aventi per oggetto “qualificazione del lavoro di cura delle assistenti familiari” e “favorire la permanenza e il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti, in alternativa al ricovero in strutture socio-sanitarie” dovrà essere assicurata la piena coerenza con gli obiettivi del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA).

OBIETTIVI E CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE DI CUI ALL'ART. 47, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE N. 2/2003.

Il complesso delle risorse del Fondo Sociale Regionale per l'anno 2008, ad esclusione del Fondo per le Politiche della Famiglia, è destinato, coerentemente alle indicazioni contenute nel Piano Sociale e Sanitario 2008-2010, a:

1. Sostegno dei programmi e delle iniziative volte alla **promozione sociale e alle iniziative formative** (articolo 47, comma 2, lett. a) della L.R. n. 2/2003), cui vengono destinate risorse in una percentuale minima del **2%** sul complesso del Fondo Sociale Regionale;
2. Sostegno alle **Province**, quale concorso regionale alle attività di coordinamento e supporto per la implementazione e gestione del Sistema Informativo dei Servizi Sociali (SISS), nonché per l'elaborazione dei Piani di Zona (articolo 47, comma 1, lett. c) della L.R. n. 2/2003) - cui vengono destinate risorse in una percentuale minima del **3.5%** sul complesso del Fondo Sociale Regionale ed in particolare:
 - 2.1. Quota indistinta
 - 2.2. Quote finalizzate:
 - Programma provinciale per la promozione delle politiche di **tutela e accoglienza dell'infanzia e dell'adolescenza**;
 - Piano territoriale provinciale per azioni di integrazione sociale a favore dei **cittadini stranieri immigrati**;
 - Programma provinciale per la **riqualificazione del personale ADB/OTA** operante nei servizi in Operatore socio-sanitario.
3. Sostegno **ai Comuni**, quale concorso regionale all'attuazione dei Piani di Zona (articolo 47, comma 1, lett. b) della L.R. n. 2/2003), cui vengono destinate risorse in una percentuale minima del **38%** sul complesso del Fondo Sociale Regionale, ed in particolare:

- 3.1. Sostegno ai Comuni, quale concorso regionale all'attuazione dei Piani di Zona (articolo 47, comma 1, lett. b) della L.R. n. 2/2003) - quota indistinta.
- 3.2. Sostegno ai Comuni, quale concorso regionale all'attuazione dei Piani di Zona - quote finalizzate:
 - Interventi a favore delle vittime di tratta e sfruttamento
 - Interventi rivolti alle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale
4. Sostegno ai Comuni quale concorso regionale alla costituzione, nell'ambito dei Piani di Zona, del **Fondo sociale locale** di cui all'art. 45 della L.R. 2/2003, cui vengono destinate risorse in una percentuale minima del **24%** sul complesso del Fondo Sociale Regionale;
5. Piano per lo sviluppo, la qualificazione e il consolidamento del sistema integrato dei **servizi socio-educativi per i bambini in età 0-3 anni**, cui vengono destinate risorse in una percentuale minima del **25%** sul complesso del Fondo Sociale Regionale.
6. Interventi afferenti al **Fondo per le Politiche della Famiglia**

Per quanto attiene gli interventi afferenti al **Fondo per le Politiche della Famiglia**, essi devono essere programmati in attuazione dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata del 14 febbraio 2008, compatibilmente con le relative procedure attuative. Concorrono al finanziamento dei detti interventi anche le risorse regionali destinate alle medesime finalità.

In continuità con le attività programmate nel 2008, il Fondo per le Politiche della Famiglia è destinato a:

- 6.1. consolidamento, sviluppo e qualificazione dei Centri per le famiglie e loro raccordo con i Consultori familiari (Legge n. 296/2006, art. 1, comma 1251 lett. b) - Legge Finanziaria 2007 -), Intese concluse in sede di Conferenza Unificata il 20 settembre 2007 e il 14 febbraio 2008, L.R. 28 luglio 2008, n. 14);
- 6.2. interventi relativi al primo anno in famiglia e alle iniziative di conciliazione dei tempi di cura e di lavoro (Legge n. 296/2006, art. 1, comma 1251 lett. b) - Legge Finanziaria 2007 -), Intese concluse in sede di Conferenza Unificata il 20 settembre 2007 e il 14 febbraio 2008);
- 6.3. sperimentazione di iniziative per l'abbattimento dei costi per le famiglie con quattro o più figli (Legge n. 296/2006, art. 1, comma 1250 - Legge Finanziaria 2007 -), Intese concluse in sede di Conferenza Unificata il 20 settembre 2007 e il 14 febbraio 2008);

- 6.4. programma di sostegno all'affidamento familiare (Legge n. 296/2006, art. 1, comma 1251, lett. b) - Legge Finanziaria 2007 -), Intese concluse in sede di Conferenza Unificata il 20 settembre 2007 e il 14 febbraio 2008, Legge 184/1983 e successive modificazioni, deliberazione della Giunta regionale n. 846/2007, L.R. 28 luglio 2008, n. 14);
- 6.5. qualificazione del lavoro delle assistenti familiari (Legge n. 296/2006, art. 1, comma 1251, lett. c) - Legge Finanziaria 2007 -), Intese concluse in sede di Conferenza Unificata il 20 settembre 2007 e il 14 febbraio 2008);
- 6.6. iniziative volte a favorire la permanenza o il ritorno a domicilio di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture socio-sanitarie, da realizzarsi unitamente al Ministero della Salute.

Per ciascuno degli ambiti di intervento sopra indicati vengono di seguito riportati: gli obiettivi generali, i destinatari o le modalità per la loro individuazione, i criteri generali di riparto.

1. PROMOZIONE SOCIALE ED INIZIATIVE FORMATIVE

Obiettivi:

- a) sostegno a sperimentazioni volte a rispondere a emergenti bisogni sociali;
- b) contributi a programmi di intervento nazionali o di ambito comunitario;
- c) attivazione e promozione di iniziative di comunicazione sociale e convegnistiche, di studio e ricerca, di formazione su temi rilevanti di carattere sociale, socio-educativo e socio-sanitario;
- d) promozione dell'attività di documentazione sui Centri per le famiglie e sui Centri per bambini e genitori;
- e) attività di formazione, informazione, documentazione e consulenza sui temi della disabilità, così come previsto anche all'articolo 11 della L.R. 29/1997;
- f) promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, anche in attuazione della L.R. 14/2008;
- g) tutela e attività di contrasto alle forme di violenza e disagio, anche mediante sostegno ad iniziative formative, informative, di coordinamento e scambio nonché di supporto all'attività dei servizi, anche mediante gli esperti giuridici in diritto minorile, anche in attuazione della L.R. 14/2008;
- h) diffusione e promozione di una cultura dei diritti dei soggetti in età evolutiva e incentivazione alla partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita civile, in attuazione della L.R. 14/2008 e L.R. 10/2004 e successive modificazioni, anche in collegamento con le esperienze di servizio civile, ai sensi della L.R. 20/2003;

- i) promozione delle banche del tempo finalizzate allo scambio solidale;
- j) promozione delle cooperative sociali di cui alla L.R. 7/1994, sostenendone in particolare lo sviluppo e le attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o alla permanenza di dette persone nel mondo del lavoro, anche in coerenza con i principi contenuti nella L.R. 17/2005;
- k) promozione e sviluppo dei soggetti del Terzo Settore e degli organismi rappresentativi;
- l) avvio del percorso di istituzione del Centro regionale sulle discriminazioni e sostegno ad iniziative innovative per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, ai sensi della normativa regionale (L.R. 5/2004), anche in collegamento con le esperienze di servizio civile previste dalla L.R. 20/2003;
- m) promozione e creazione di percorsi ed attività rivolte alle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale, sia internamente che esternamente alle carceri, e ai soggetti in condizione di disagio;
- n) incentivazione dello sviluppo di esperienze volte ad arricchire il lavoro di cura e promuovere il benessere delle persone utenti dei servizi, mediante l'impiego di attività e pratiche innovative;
- o) iniziative per la qualificazione e l'innovazione dei servizi socio-sanitari;
- p) sostegno ad azioni formative, di scambio, coordinamento e monitoraggio sui temi della prevenzione del consumo di sostanze legali e illegali.

Destinatari:

i soggetti individuati all'art. 47, comma 2 della L.R. 2/2003.

Criteri di ripartizione:

la Giunta regionale provvederà all'assegnazione delle risorse come segue:

- attraverso la pubblicazione di appositi bandi, per le iniziative di cui alla lettera j) e n);
- per tutte le altre iniziative, attraverso la stipula di convenzioni o l'assegnazione diretta di contributi.

2. SOSTEGNO ALLE PROVINCE QUALE CONCORSO REGIONALE ALLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI, NONCHÉ PER L'ELABORAZIONE DEI PIANI DI ZONA (ARTICOLO 47, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 2/2003)

2.1 Quota indistinta

Obiettivi:

- a) coordinamento e partecipazione alla definizione dei Piani di Zona, assicurando il necessario supporto tecnico e informativo e attività di supporto alla Conferenza

- Territoriale Sociale e Sanitaria, ai sensi dell'art. 2 comma 5 della L.R. 21/2003;
- b) coordinamento, supporto e monitoraggio del processo di costituzione delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), come previsto dalla L.R. n. 2/2003 e dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 623/2004;
 - c) implementazione e gestione dei sistemi informativi provinciali dei servizi sociali in raccordo con i sistemi informativi regionali;
 - d) sviluppo del sistema di monitoraggio relativo all'affidamento in gestione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi a norma dell'art. 22, comma 1 bis, della L.R. n. 7/1994 così come modificata dalla L.R. n. 6/1997;
 - e) gestione delle attività di competenza delle Province in materia di autorizzazione al funzionamento di servizi per l'infanzia in attuazione della L.R. n. 1/2000 e successive modificazioni, della direttiva approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 646/2005 e di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari in attuazione della L.R. n. 34/1998, della L.R. 2/2003, della L.R. 14/2008 e della deliberazione della Giunta regionale 846/2007;
 - f) attuazione delle competenze della Provincia in materia di infanzia e adolescenza previste dalla L.R. 14/2008;
 - g) sostegno alle attività dei costituiti Coordinamenti Provinciali degli Enti di Servizio Civile (CO.PR.E.S.C.), garantendo e verificando il rispetto dei criteri fissati dalla Regione, con riferimento a quanto richiesto dalla L.R. 20 del 2003 relativamente a:
 - 1) raccordo dei bisogni del territorio e delle risorse del servizio civile, anche mediante la predisposizione della programmazione provinciale del servizio civile in coerenza con i Piani di Zona;
 - 2) supporto logistico, economico e operativo alle attività dei CO.PR.E.S.C.

Criteria di ripartizione:

le risorse destinate al presente punto saranno ripartite tra le Province sulla base della popolazione residente all'1/01/2008.

2.2. Sostegno alle Province quale concorso regionale all'attuazione di specifici programmi provinciali di carattere trasversale (articolo 27, comma 3 e articolo 47, comma 1, lett. c) della L.R. n. 2/2003) - quote finalizzate

2.2.1. Programma provinciale per la promozione delle politiche di tutela e accoglienza dell'infanzia e dell'adolescenza

Al fine di superare una logica di programmazione settoriale, a partire dall'anno in corso il programma provinciale è unico e comprende le azioni in ciascuna delle seguenti aree di intervento:

- a) promozione e sviluppo delle politiche di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- b) promozione e sviluppo dell'affidamento familiare e qualificazione dell'accoglienza in comunità di bambini e ragazzi;
- c) qualificazione e sostegno dei servizi e delle iniziative e interventi nell'ambito dell'adozione nazionale ed internazionale.

Obiettivi:

- l'armonizzazione quali-quantitativa dell'offerta dei servizi, finalizzata al superamento degli squilibri territoriali e volta a realizzare economie di sistema;
- la formazione permanente degli operatori e la supervisione delle équipes territoriali e centralizzate o di secondo livello, ai sensi dell'art. 18 L.R. 14/2008;
- la diffusione delle buone prassi, anche mediante scambi sovradistrettuali e interprovinciali;
- raccordo con la pianificazione locale nell'attuazione e valutazione del programma provinciale;
- il coordinamento dei diversi attori, istituzionali e non, che hanno competenze in materia di infanzia e adolescenza;

Il Programma viene predisposto con la collaborazione del coordinamento tecnico provinciale per l'infanzia e l'adolescenza, che ne supporta altresì l'attività di monitoraggio e di valutazione.

Destinatari:

Amministrazioni provinciali.

Criteri di ripartizione:

la ripartizione delle risorse avverrà sulla base dei seguenti criteri:

- una quota verrà destinata in ugual misura a tutte le Province;
- la restante quota verrà suddivisa tra le Province in base alla popolazione minorile residente nel territorio provinciale all'1/01/2008.

2.2.2. Programma provinciale "Piano territoriale provinciale per azioni di integrazione sociale a favore dei cittadini stranieri immigrati"

Obiettivi:

integrare e sviluppare le attuali reti dei servizi, in un'ottica di qualificazione, di continuità e di progressivo consolidamento territoriale delle politiche rivolte agli immigrati stranieri, da realizzare nell'ambito dell'integrazione tra competenze e soggetti diversi, pubblici e privati.

La Giunta regionale individuerà alcune aree tematiche che per il loro carattere di sperimentabilità, specificità e per la natura sovradistrettuale richiedono una

programmazione di ambito provinciale, al fine di assicurare una più adeguata progettazione e realizzazione degli interventi.

Destinatari:

le Amministrazioni provinciali

Criteri di ripartizione:

- popolazione immigrata residente nei singoli territori calcolata sulla base dei permessi di soggiorno;
- popolazione immigrata residente nei singoli territori calcolata sulla base delle residenze anagrafiche.

2.2.3. Programma provinciale per la riqualificazione del personale ADB/OTA operante nei servizi in Operatore socio-sanitario (OSS), ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 1979/2002

Obiettivi:

proseguimento della riqualificazione degli operatori per l'assistenza di base attualmente in servizio nei diversi contesti operativi, per il conseguimento della nuova qualifica di "Operatore socio-sanitario", tramite specifiche misure compensative differenziate a seconda della qualifica di base e dell'anzianità. La riqualificazione viene sostenuta a livello regionale con risorse finalizzate ad attivare i programmi formativi inerenti le misure compensative.

Criteri di riparto:

le risorse verranno ripartite fra le Province sulla base del numero degli operatori potenzialmente coinvolti nel processo di riqualificazione in ciascun territorio provinciale, numero desunto dai dati del Sistema Informativo Politiche sociali.

3. SOSTEGNO AI COMUNI QUALE CONCORSO REGIONALE ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA (ARTICOLO 47, COMMA 1, LETT. b) DELLA L.R. N. 2/2003)

3.1 Quota indistinta

Obiettivi:

le risorse sono finalizzate a garantire il mantenimento, lo sviluppo e la qualificazione della rete dei servizi e degli interventi, sulla base delle priorità indicate nei Piani di Zona nell'ambito degli obiettivi di benessere sociale e di settore declinati nel Piano Sociale e Sanitario regionale 2008-2010.

Nel caso in cui le funzioni afferenti all'area delle politiche sociali siano esercitate da una forma associativa di cui all'art. 16 della L.R. 2/2003, su richiesta degli Enti interessati, le risorse spettanti ai singoli Comuni potranno essere liquidate alla forma associativa.

Destinatari:

Comuni e loro forme associative di cui all'art.16 della L.R. 2/2003.

Criteri di ripartizione:

le risorse saranno ripartite fra i Comuni sulla base dei seguenti criteri:

- popolazione residente all'1/01/2008, pesata per fasce di età;
- numero dei Comuni facenti parte del Distretto/Zona;
- densità della popolazione;
- classificazione di Comune Montano.

In ogni caso, la quota spettante a ciascun Comune non potrà essere inferiore all'80% di quanto assegnato nell'anno 2007 per le medesime finalità.

3.2 Sostegno ai Comuni quale concorso regionale all'attuazione dei Piani di Zona distrettuali - quote finalizzate

3.2.1 Interventi a sostegno dei programmi di assistenza temporanea ed integrazione sociale a favore delle vittime di tratta, sfruttamento e riduzione in schiavitù - art. 13 Legge 228/2003 e art. 18 D.Lgs. 286/1998

Obiettivi:

interventi nell'ambito delle iniziative di lotta alla tratta, allo sfruttamento e alla riduzione in schiavitù, attraverso il sostegno ai programmi di assistenza temporanea ed integrazione sociale previsti dall'art. 13 della Legge 228/2003 "Misure contro la tratta di persone" e dall'art. 18 D.Lgs. 286/98 - Testo Unico sull'immigrazione.

Destinatari:

le risorse sono destinate ai soggetti pubblici che fanno parte del Progetto Regionale Oltre la Strada, così come descritto nella deliberazione del Consiglio regionale n. 497/2003.

Criteri di ripartizione:

la ripartizione delle risorse terrà conto dei fenomeni, accertati sulla base dei dati relativi agli interventi effettuati e delle indicazioni pervenute in sede di attuazione del progetto.

3.2.2 Interventi rivolti alle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale, promossi dai Comuni sede di carcere

Obiettivi:

realizzazione di interventi previsti:

- dalla L.R. n. 3 del 19 febbraio 2008 “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna”;
- dal Protocollo d'Intesa fra il Ministero della Giustizia e la Regione Emilia-Romagna, siglato il 5 marzo del 1998.

rispetto a:

- miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri;
- sportello informativo per detenuti;
- accoglienza e reinserimento sociale delle persone coinvolte in area penale, con particolare attenzione alle donne detenute e loro figli minori.

Destinatari:

i Comuni sede di carcere di Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Forlì, Ravenna e Rimini.

Criteri di ripartizione:

la ripartizione delle risorse, la cui integrazione comunale sarà quantificata con l'atto di Giunta regionale, verrà effettuata tenendo conto dei seguenti indicatori:

- popolazione detenuta;
- popolazione detenuta straniera;
- numero dei soggetti sottoposti a misure esterne di esecuzione penale, rispetto allo specifico territorio.

4. SOSTEGNO AI COMUNI QUALE CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DEI PIANI DI ZONA, DEL FONDO SOCIALE LOCALE DI CUI ALL'ART. 45 DELLA L.R. 2/2003

Obiettivi:

il Fondo sociale locale su base distrettuale, di cui all'art. 45 della L.R. 2/2003, finanzia gli interventi e i servizi gestiti in forma associata dai Comuni, sulla base delle priorità di intervento, individuate dal Piano di Zona distrettuale per la salute ed il benessere sociale e dal Programma Attuativo Annuale.

Nel Fondo sociale locale confluiscono risorse regionali, risorse proprie dei Comuni e di soggetti pubblici e privati che partecipano all'Accordo di Programma. La Giunta regionale individua gli strumenti per il monitoraggio e la verifica degli interventi realizzati con il Fondo sociale locale.

La Giunta regionale, nell'ambito degli obiettivi individuati nel Piano Sociale e Sanitario 2008-2010, declina una serie di azioni, da sviluppare in via prioritaria in ciascun ambito distrettuale, e definisce percentuali minime di spesa, da garantire nell'ambito della programmazione delle risorse regionali, in riferimento a ciascuna

delle seguenti aree di bisogno:

- infanzia e adolescenza;
- giovani;
- immigrati stranieri;
- povertà ed esclusione sociale.

Il Fondo sociale locale dovrà altresì finanziare i seguenti interventi:

- promozione e sviluppo dello Sportello sociale, in attuazione delle Linee Guida di cui alla deliberazione della Giunta regionale 432/2008;
- contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità, ai sensi degli artt. 9 e 10 L.R. 29/1997;
- sviluppo e consolidamento degli Uffici di Piano.

Rispetto a questi, nell'atto di riparto delle risorse regionali, verranno individuate specifiche azioni da sviluppare a livello distrettuale.

Le azioni per il consolidamento, la qualificazione e lo sviluppo dei Centri per l'adattamento dell'ambiente domestico, verranno finanziate nell'ambito della programmazione delle risorse del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza – anno 2008.

Destinatari:

Comune o altro Ente capofila dell'ambito distrettuale, in riferimento alle forme associative di cui all'art. 16 della L.R. 2/2003.

Criteri di ripartizione:

le risorse saranno ripartite sulla base della popolazione residente all'1/01/2008, pesata per fasce di età.

In ogni caso, la quota spettante a ciascun ambito distrettuale non potrà essere inferiore alla somma delle risorse assegnate per i programmi finalizzati del Programma annuale 2007, di cui alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 144/2007.

5. PIANO PER LO SVILUPPO, LA QUALIFICAZIONE E IL CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER I BAMBINI IN ETÀ 0-3 ANNI

Obiettivi:

- dare attuazione all'Intesa conclusa in sede di Conferenza Unificata il 26 settembre 2007 (Legge 296/2006, art. 1, commi 1259 e 1260) e della successiva Intesa del 14 febbraio 2008;

- aumentare l'offerta dei servizi socio-educativi sul territorio regionale, al fine di rispondere alle domande delle famiglie e di ridurre le liste d'attesa;
- sostenere e qualificare il funzionamento dei servizi socio-educativi (nidi, servizi integrativi, servizi sperimentali) all'interno di ogni territorio provinciale.

Destinatari:

le Amministrazioni provinciali.

Criteri di ripartizione:

le risorse regionali, le risorse derivanti dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e dal Piano straordinario di intervento per lo sviluppo dei servizi socio-educativi, di cui all'art.1 commi 1259 e 1260 della Legge 296/2006, sono ripartite dalla Giunta regionale con propri atti formali, sulla base dei criteri indicati nella deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 178 del 2008 e secondo quanto previsto dai citati commi 1259 e 1260 dell'art. 1 della Legge 296 del 2006, dall'Intesa del 14 febbraio 2008 e dalle relative procedure attuative.

6. INTERVENTI AFFERENTI AL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

6.1 Consolidamento, sviluppo e qualificazione dei Centri per le famiglie e loro raccordo con i consultori familiari

Obiettivi:

- rafforzare l'area informativa e il servizio "Informafamiglie", rivolti ad una corretta divulgazione delle conoscenze, delle opportunità e dei servizi del territorio e destinati alle famiglie con figli;
- sostenere le responsabilità genitoriali tramite: consulenze educative, counselling genitoriale, mediazione familiare, promozione e supporto alle esperienze di affidamento familiare e adozione, sostegno alle reti sociali e solidaristiche tra famiglie (gruppi di auto e mutuo aiuto);
- promuovere l'estensione di nuovi Centri per le famiglie, anche in funzione di una copertura distrettuale o interdistrettuale del territorio regionale;
- sostenere l'incremento degli orari di apertura di sportello al pubblico;
- promuovere l'attività di funzionamento dei Centri già attivi, anche realizzando azioni di qualificazione e consolidamento del personale e dei coordinatori, nonchè promuoverne l'attività di documentazione e di aggiornamento;
- consolidare quanto previsto nei protocolli, sottoscritti e realizzati a livello distrettuale, tra Centri per le famiglie e Consultori, per potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie.

Destinatari:

accedono ai contributi i Comuni, singoli o associati ai sensi dell'art. 16 della L.R. 2/2003, sede dei Centri per le famiglie già funzionanti e di quelli di nuova apertura, come individuati con successivo atto di Giunta, ai sensi della L.R. 28 luglio 2008, n. 14. Fino all'approvazione della richiamata delibera della Giunta, vigono le disposizioni stabilite con la deliberazione del Consiglio regionale n. 396/2002.

Criteri di riparto:

la Giunta regionale provvederà, con propri atti formali, alla individuazione delle modalità di accesso ai contributi e ad individuare i requisiti strutturali ed organizzativi dei Centri in attuazione dell'art. 15 comma 5 della L.R. n. 14/2008. Fino all'approvazione della richiamata delibera della Giunta, vigono le disposizioni stabilite con deliberazione del Consiglio regionale n. 396/2002. Quota parte dei finanziamenti sarà destinata ai Centri per le famiglie, per il consolidamento di quanto previsto nei Protocolli distrettuali con i Consultori. Per quanto riguarda la mediazione familiare, la deliberazione della Giunta regionale prevederà requisiti formativi conformi alle previsioni della Raccomandazione CE n. 616 R(98)1, adottata dal Comitato dei Ministri il 21 gennaio 1998.

6.2 Interventi relativi al primo anno in famiglia e alle iniziative di conciliazione dei tempi di cura e di lavoro

Obiettivi:

incentivare ed estendere le iniziative dei Comuni per sostenere economicamente la famiglia, nel periodo dell'astensione facoltativa dal lavoro dopo la nascita di un bambino/bambina, ampliando la possibilità di scelta delle famiglie rispetto alle modalità di cura dei figli nel primo anno di vita e integrando, perciò, l'offerta dei servizi esistenti.

Destinatari:

accedono ai contributi regionali i Comuni che abbiano realizzato interventi di sostegno alla natalità e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (primo anno in famiglia).

Criteri di riparto:

la Giunta regionale provvederà, con propri atti formali, alla individuazione delle modalità di accesso ai contributi.

6.3 Sperimentazione di iniziative per l'abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con un numero di figli pari o superiore a quattro

Obiettivi:

promuovere, tramite il sistema delle Autonomie Locali, iniziative sperimentali di riduzione:

- dei costi delle utenze sostenuti dalle famiglie con quattro o più figli;
- dei costi sostenuti per l'accesso e la fruizione dei servizi dalle famiglie con quattro o più figli.

Destinatari:

Comune capofila dei Piani di Zona o un altro soggetto pubblico, tra quelli richiamati all'art. 16 della L.R. 2/2003, designato all'attuazione del Programma per l'ambito distrettuale.

Criteri di riparto:

le risorse destinate al presente punto saranno ripartite tra i Comuni sulla base del numero di nuclei familiari con quattro o più figli, ultimo dato disponibile.

6.4 Programma per azioni e interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari

Obiettivi:

attuare l'allegato C "Progetti sperimentali e interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari" all'Intesa conclusa in sede di Conferenza Unificata il 20 settembre 2007, in raccordo con le azioni e le indicazioni previste nell'allegato 3 della deliberazione della Giunta regionale n. 1206/2007 ed in particolare:

- 1) realizzazione di progetti per la qualificazione del lavoro di cura delle assistenti familiari anche attraverso attività formative e di aggiornamento organizzate in modo flessibile e innovativo (affiancamento, formazione in situazione, autoformazione, tutoring ecc..), valorizzando il ruolo e le competenze degli operatori della rete dei servizi, in modo da garantire idonee capacità a prestare assistenza personale e domestica a soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti;
- 2) promozione, per le lavoratrici immigrate, di iniziative mirate all'apprendimento della lingua e alla conoscenza di elementi di educazione civica;
- 3) promuovere progetti per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, qualificando le funzioni dei soggetti che erogano servizi per il lavoro, in collaborazione con gli Enti Locali, le Organizzazioni del Volontariato e il Terzo Settore;

- 4) promozione, all'interno della rete dei servizi, di un punto di ascolto accessibile, competente e qualificato in grado di fornire informazioni, indicazioni e sostegno alle assistenti familiari ed alle famiglie in ordine alle diverse problematiche;
- 5) sostegno, in ambito locale, anche in collaborazione con le Associazioni del Volontariato, del Terzo Settore, della rete dei Centri sociali, per la messa a disposizione di spazi di incontro per le assistenti familiari, al fine di sviluppare forme di auto-aiuto, percorsi di cittadinanza attiva e di inclusione con il territorio;
- 6) produzione a livello regionale di strumenti di supporto didattico innovativi e sostegno del percorso di preparazione degli operatori della rete dei servizi al ruolo di formatori delle assistenti familiari.

Destinatari:

Comune capofila dei Piani di Zona o un altro soggetto pubblico, tra quelli richiamati all'art. 16 della L.R. 2/2003, designato all'attuazione del Programma per l'ambito distrettuale, ad esclusione delle risorse destinate al sopracitato punto 6 degli obiettivi.

Criteri di ripartizione:

le risorse per gli obiettivi dei sopracitati punti da 1 a 5, vengono ripartite sulla base dei seguenti criteri:

- popolazione immigrata residente nelle singole zone sociali all'1/1/2008;
- numero addetti alla cura personale e al lavoro domestico per i singoli ambiti distrettuali - fonte Siler (Sistema Informativo Lavoro Emilia-Romagna) - ultimo dato disponibile;
- popolazione ultrasettantacinquenne residente nelle singole zone sociali all'1/01/2008.

6.5 Programma distrettuale di sostegno all'affidamento familiare

Obiettivi:

promuovere e qualificare l'istituto dell'affidamento familiare di bambini e ragazzi temporaneamente allontanati dalla famiglia. (Legge 184/1983 e successive modifiche, deliberazione della Giunta regionale n. 846/2007 e L.R. 14/2008).

Destinatari:

Comune capofila dei Piani di Zona o un altro soggetto pubblico, tra quelli richiamati all'art. 16 della L.R. 2/2003, designato all'attuazione del Programma per l'ambito distrettuale.

Criteri di ripartizione:

le risorse del presente programma saranno ripartite sulla base della popolazione minorile residente sul territorio distrettuale all'1/01/2008

6.6 Iniziative volte a favorire la permanenza o il ritorno a domicilio di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture socio-sanitarie da realizzarsi unitamente al Ministero della Salute

Destinatari:

Comuni capofila dei Piani di Zona o un altro soggetto pubblico, tra quelli richiamati all'art. 16 della L.R. 2/2003 e dal Piano Sociale e Sanitario 2008-2010, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 175/2008.

Criteri di riparto:

le risorse programmate saranno assegnate alla zona sociale di riferimento, in base alla popolazione ultrasessantacinquenne.

Con atto della Giunta regionale verranno individuate più specificatamente le azioni e gli interventi finanziati in conformità a quanto stabilito dall'Intesa sottoscritta in Conferenza Unificata in data 14 febbraio 2008.

Le risorse dovranno essere utilizzate, nell'ambito della programmazione integrata, garantendo anche a livello di ambito distrettuale, l'unitarietà e la coerenza con gli obiettivi e le azioni del Programma distrettuale Fondo regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) e con gli interventi finanziati con il Fondo nazionale Non Autosufficienza (FNA).

* * * *

o m i s s i s

LA PRESIDENTE : f.to Monica Donini

I SEGRETARI : f.to Enrico Aimi - Matteo Richetti

12 novembre 2008

E' copia conforme all'originale.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Maria Cristina Coliva)